



# Comune di Ponte San Nicolò

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

## ORDINANZA N. 39 del 08-07-2020

**Oggetto: Misure di Lotta alle zanzare per la tutela della salute pubblica nel territorio comunale.**

### IL SINDACO

PRESO ATTO che:

- secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la "zanzara comune" (*Culex pipiens*), malattia riscontrata nel territorio di Ponte San Nicolò e in tutto il nord Italia nell'estate dell'anno 2018;
- della diffusione di Zika virus nel continente americano, a partire dall'anno 2015, con casi importanti anche in Europa, a seguito del quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

CONSIDERATO il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

VALUTATO che sul territorio comunale è consistente la diffusione della zanzara (*edes albopictus*) "zanzara tigre", favorita dalle condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi di aprile ad ottobre;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale si fa carico dell'attuazione del Piano Comunale di disinfestazione antilarvale, con trattamenti delle aree urbane nei mesi da Aprile a Ottobre, si ritiene indispensabile che la disinfestazione larvicida sia adeguatamente attuata dai cittadini anche nelle aree private e, che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTO il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

VISTO il “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;

VISTO il “Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 10381 del 05/04/2019;

VISTO il “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;

VISTI gli artt. 7bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA la DGVR n. 443 del 20/03/2012;

VISTA la DGRV n. 174 del 22/02/2019;

## ORDINA

### **a tutta la cittadinanza di:**

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

### **a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:**

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, già dal mese di aprile fino al mese di ottobre, ogni 20 giorni circa e comunque secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo; il trattamento larvicida non risulta necessario qualora le caditoie risultino munite di sistemi meccanici di comprovata efficacia nell'interrompere il ciclo riproduttivo della zanzara;
- evitare l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulti-cidici;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e controllare lo sviluppo della vegetazione nelle aree verdi, compatibilmente con le limitazioni previste dalle normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2 (nuovo coronavirus anche denominato COVID-19);
- tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

### **ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:**

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
- trattare periodicamente da aprile ad ottobre, con prodotti antilarvali i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis* var *israelensis* e *Bacillus sphaericus*;

### **ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:**

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

- trattare periodicamente da aprile ad ottobre, con prodotti antilarvali i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
  - evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulti-cidici da utilizzarsi, in ogni caso, secondo le prescrizioni sotto dettagliate;

**ai responsabili dei cantieri, di:**

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

**a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:**

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulti-cidica, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

**a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:**

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

**all'interno dei cimiteri, di:**

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

**Precauzioni da adottare**

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato sull'etichetta del prodotto;
- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;
- in via eccezionale, solo dopo avere verificato: la presenza di una elevata densità di zanzare e solo dopo aver accertato che siano state adottate tutte le misure di contenimento (manutenzione dei siti, rimozione di focolai rimovibili e idoneo trattamento con larvicidi) possono essere utilizzati gli adulti-cidici (insetticidi

aerei) con tutte le precauzioni di seguito indicate, atte a non danneggiare le persone, gli insetti impollinatori (ad esempio api e bombi), animali e l'ambiente circostante:

- eseguire i trattamenti adulticidi esclusivamente nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
- avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con il condominio/abitazione/proprietà oggetto di disinfestazione adulticida;
- accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee e la deriva del prodotto; a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggianti, non montati su automezzo;
- sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture;
- porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili, giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento, indossando guanti lavabili o a perdere;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
- In caso di accidentale caduta del prodotto adulticida su piante e/o verdure commestibili è necessario eliminare tutti i prodotti contaminati

### AVVERTE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

La violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione della sanzione previste ai sensi dell'art 7bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate al Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

### DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune o la ULSS 6 effettuino direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba essere svolta dal Comune in via sostitutiva.

### DISPONE altresì

che il presente provvedimento sostituisce integralmente la propria precedente ordinanza n. 30 del 11.05.2020 ed abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ed il 31 ottobre 2020;

che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione.

## INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

## DEMANDA

Al Settore Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

IL SINDACO  
F.to SCHIAVON MARTINO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune, ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

**Certificato di pubblicazione**

**ORDINANZA  
N. 39 del 08-07-2020**

**Oggetto: Misure di Lotta alle zanzare per la tutela della salute pubblica nel territorio comunale.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio fino al 31-10-2020 con il seguente numero di Registro Pubblicazioni 564.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' li  
08-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO